

Comune di Ascoli Piceno
Regolamento Avvocatura Comunale



Comune di Ascoli Piceno
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

REGOLAMENTO AVVOCATURA COMUNALE

Approvato con delibera di Giunta n. 231 del 17 Novembre 2014



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

Art. 1

Avvocatura Comunale

1. L'Avvocatura Comunale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune secondo le norme contenute nel presente regolamento.
2. L'Avvocatura Comunale è organizzata in struttura autonoma secondo il modello organizzativo dell'Ente, alle dirette ed esclusive dipendenze del Sindaco, nel rispetto dell'autonomia professionale forense (art. 23 L. n. 247/2012) e del regolamento degli avvocati iscritti nell'elenco speciale approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno in data 30.06.2011.
3. Nell'ambito delle proprie competenze l'attività dell'Avvocatura è informata ai principi di autonomia e indipendenza dagli organi istituzionali e burocratici, dai quali non può subire condizionamenti. Gli Avvocati esercitano le funzioni loro proprie con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo e agli stessi non possono essere affidate attività di mera gestione amministrativa.
4. Gli Avvocati non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica.
5. L'Amministrazione comunale promuove l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata da autonomia, alta professionalità, competenza e responsabilità anche esterna, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguato alla specificità del ruolo professionale (art. 23 L. n. 247/2012).

Art. 2

Gestione delle controversie

1. L'Avvocatura Comunale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune; nei suoi compiti rappresenta l'Ente verso l'esterno. L'Avvocatura comunale assiste e rappresenta l'Ente anche nel processo penale ai fini della costituzione di parte civile; cura altresì la gestione delle controversie stragiudiziali e degli arbitrati.
2. L'azione, la costituzione in giudizio, le transazioni, le conciliazioni e gli arbitrati sono autorizzati dalla Giunta Comunale che a tal fine assegna la trattazione dell'affare contenzioso all'Avvocatura.
3. Il mandato *ad litem* è conferito per ogni singolo grado di giudizio dal Sindaco o, in caso di Sua assenza o impedimento, dal Vice-Sindaco o dall'Assessore anziano.
4. Gli Avvocati esercitano le loro funzioni innanzi alle autorità giudiziarie secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio anche ai sensi dell'art. 84 c.p.c..

Art. 3

Incarichi ad avvocati esterni

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio del Comune possono essere conferiti dal Sindaco, autorizzato dalla Giunta Comunale, ad Avvocati esterni in fattispecie in cui sia necessaria una particolare specializzazione non presente all'interno dell'Avvocatura o nei casi in cui sia inopportuna e/o incompatibile la difesa da parte dell'avvocato dell'Ente, comunque previo parere

dell'Avvocatura.

Art. 4

Altre attività dell'Avvocatura Comunale

1. Oltre ai compiti di cui all'art. 2 l'Avvocatura Comunale fornisce al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale e ai singoli Dirigenti consulenza giuridica e pareri legali su questioni di puro diritto. Inoltre esprime il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione dei giudizi, predispone transazioni giudiziali e stragiudiziali d'intesa con le strutture organizzative interessate per materia.
2. La funzione consultiva costituisce una forma di assistenza tecnica complementare alla rappresentanza processuale e difesa del Comune in giudizio; essa assicura la collaborazione con gli organi elettivi e gli uffici del Comune al fine della soluzione di questioni tecnico-giuridiche e interpretative delle norme legislative, statutarie e regolamentari idonea a indirizzare preventivamente lo svolgimento dell'azione amministrativa sul piano della legalità e correttezza in qualsiasi materia di competenza del Comune.
3. Oltre all'attività giudiziale e di consulenza l'Avvocatura: a) provvede a suggerire l'adozione di provvedimenti o collaborare nella stesura del testo di risposta a reclami, esposti, diffide, e altri fatti che possono determinare l'insorgere di una lite; b) partecipa a gruppi di studio nominati dal Sindaco o dal Segretario Generale per fornire supporto legale in qualsiasi materia; c) partecipa alle riunioni indette dal Sindaco, dal Segretario e dai singoli Dirigenti per fornire supporto legale in qualsiasi materia e in particolare nei casi in cui siano in discussione argomenti oggetto di contenzioso; d) partecipa alle Conferenze dei Dirigenti; e) mediante determinazione provvede a impegnare e liquidare le somme relative al capitolo di bilancio ad essa assegnato per i pagamenti delle competenze professionali relative ai giudizi trattati denominato "*spese per liti, arbitraggi e risarcimenti*".

Art. 5

Composizione dell'Avvocatura Comunale

1. L'Avvocatura Comunale, quale struttura deputata alla rappresentanza, al patrocinio e all'assistenza in giudizio, è composta esclusivamente dagli avvocati dipendenti incardinati nella struttura autonoma, iscritti nell'elenco speciale dell'Albo degli Avvocati di cui all'art. 3 comma 4 del RDL n. 1578/1993.
2. Le spese di iscrizione del personale dell'elenco speciale di cui al comma precedente sono a carico del Comune. In applicazione al "regolamento per la formazione permanente" approvato dal CNF in data 13.07.2007 tutti gli avvocati che compongono l'Avvocatura hanno l'obbligo di conseguire crediti formativi partecipando agli eventi previsti dal citato regolamento. Le spese di partecipazione sono a carico del Comune.
3. In ossequio ai precetti della legge forense gli Avvocati sono coperti da polizza assicurativa per la responsabilità connessa all'esercizio dell'attività professionale svolta secondo le disposizioni previste dall'art. 12 della L. n. 247/2012.
4. All'Avvocatura Comunale è altresì assegnato adeguato personale di supporto per lo svolgimento dell'attività amministrativa. Il servizio amministrativo dell'Avvocatura ha le seguenti funzioni: a) riceve tutti gli atti notificati al Comune, al Sindaco e agli avvocati costituiti; b) si occupa della tenuta del protocollo e dell'archivio di tutti gli atti dell'ufficio; c) cura la fascicolazione dei giudizi pendenti; d) cura la corrispondenza informativa con gli uffici competenti; e) cura in via esclusiva i rapporti con il broker e le assicurazioni per le richieste di risarcimento danni; f) è responsabile della tenuta e della spedizione dei documenti che riguardano l'avvocatura; g) predispone gli atti di impegno e

liquidazione di competenza del servizio.

Art. 6

Metodo di lavoro

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge n. 114/2014 l'assegnazione degli 'affari contenziosi e consultivi' agli avvocati interni avviene in ragione delle competenze e delle conoscenze professionali specifiche, della peculiare specializzazione, dei carichi di lavoro nonché della cura già operata di precedenti in materia, garantendo in ogni caso la parità di trattamento.
2. La specificità dei compiti attribuiti agli Avvocati civici, non assimilabili a quelli di altri uffici, determina l'assunzione di un metodo di lavoro volto a eliminare, per quanto possibile, forme burocratiche in favore dell'autonomia di giudizio; ciò in quanto l'attività che i singoli legali compiono non si esaurisce nel disbrigo di pratiche o nel semplice studio di questioni legali ma comporta una serie di operazioni materiali e intellettuali che sono ascrivibili alla loro responsabilità e che si svolgono non solo all'interno ma anche all'esterno dell'ufficio.
3. Al fine di consentire la piena autonomia organizzativa e in ragione della peculiarità dell'attività professionale dell'Avvocatura, che si esplica anche al di fuori della sede comunale e in orari anche diversi da quelli stabiliti per i dipendenti comunali, la prestazione di lavoro degli avvocati è svolta senza vincolo di orario. L'utilizzo del budge elettronico ha la sola finalità di attestare la presenza in Ufficio svincolata dall'obbligo di contabilizzazione oraria.
4. Nel caso in cui per recarsi presso le sedi giudiziarie l'avvocato intenda avvalersi del mezzo proprio al fine di rendere più agevole il proprio spostamento è autorizzato a detto utilizzo con l'effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni; in tal caso all'avvocato è riconosciuto un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai mezzi pubblici (art. 6 comma 12 D.L. n. 78/2010 e Corti dei Conti, sez. riunite, n. 8/2011).
5. Stante la particolarità dello *status* dei dipendenti Avvocati e l'autonomia rispetto all'apparato amministrativo di cui godono la valutazione dell'Avvocato è distinta e separata rispetto a quella dei dipendenti amministrativi dell'Ente.

Art. 7

Dovere di collaborazione

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Avvocatura, entro i tempi dalla stessa indicati, le relazioni, i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quanto necessario o utile per l'adempimento dei suoi compiti professionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio.
2. Qualora se ne ravvisi la necessità l'Avvocatura, sentito il Settore interessato alla vertenza, può nominare in fase giudiziale periti di parte esperti scelti in via prioritaria tra i dipendenti comunali dotati della competenza necessaria.

Art. 8

Liquidazione dei compensi professionali

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, commi 3 e 5, della legge n. 114/2014, nelle ipotesi di pronuncia favorevole con recupero, anche parziale, delle spese a carico delle controparti, i compensi sono devoluti in ragione del 100% in favore del legale che ha patrocinato la lite; nel caso

di mandato congiunto le predette somme sono ripartite tra gli avvocati patrocinatori della lite in base al rendimento individuale e alla puntualità negli adempimenti processuali. Al Comune di Ascoli Piceno spetta il rimborso delle spese forfettarie.

2. Ai sensi dell'art. 9, comma 6, della legge n. 114/2014, nelle ipotesi di sentenza favorevole e pronunciata compensazione delle spese, ivi comprese quelle di transazione dopo sentenza favorevole, agli avvocati sono corrisposti i compensi professionali, determinati secondo i valori medi dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014 decurtati del 50%, previa predisposizione di apposita nota a cura del legale incaricato; detti compensi vengono liquidati dal Dirigente del Settore Personale e versati con cadenza semestrale. I criteri di liquidazione dei compensi professionali di cui all'art. 9 comma 6 della L. n. 114/2014 vengono espressamente accettati dagli avvocati mediante apposita scrittura.
3. I compensi professionali da corrispondere agli avvocati interni costituiscono parte della retribuzione e non trattamento accessorio non avendo valenza incentivante in quanto con gli stessi non si mira ad aumentare la produttività del personale dell'avvocatura interna bensì a compensare il lavoro svolto (cfr. Corte dei Conti sez. riunite n. 51/2011, Corte dei Conti, sez. Liguria n. 86/2013).
4. I compensi di cui al presente regolamento sono corrisposti nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 9 L. n. 114/2014; i compensi si intendono al netto degli oneri riflessi e l'IRAP è a carico dell'Ente di appartenenza. Il trattamento economico complessivo degli avvocati interni è determinato al lordo di tutti gli oneri ed è costituito anche dai compensi professionali.
5. Il fondo per la corresponsione dei compensi professionali di cui al secondo comma del presente articolo è costituito mediante istituzione di apposito capitolo di bilancio secondo l'importo indicato dall'Amministrazione Comunale e determinato applicando i criteri previsti dal comma 2 del presente articolo.
6. Il fondo per la corresponsione dei compensi professionali di cui al primo comma del presente articolo è costituito mediante istituzione di apposito capitolo di bilancio.

Art. 9

Pratica forense

1. Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio dell'attività di Avvocato. Il praticante viene individuato dagli Avvocati i quali hanno la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il rapporto e senza preavviso tra il praticante medesimo e l'Avvocatura comunale.
2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione comunale e non può durare oltre il tempo utile per essere ammessi all'esame di stato.
3. I praticanti sottoscrivono apposito disciplinare contenente le modalità di esercizio della pratica forense.
4. I praticanti sono coperti da assicurazione in caso di infortunio connesso allo svolgimento della pratica.

Art. 10

Assistenza legale ad altri Enti

1. L'Avvocatura può fornire assistenza legale ad altri Comuni, previa stipula di apposite convenzioni ex art. 30 del D.L.vo n. 267/2000, con le quali vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo della stessa, ivi compresi i compensi professionali spettanti all'Avvocatura comunale.
2. La medesima Avvocatura, previa autorizzazione del Sindaco e della Giunta Comunale, può fornire assistenza legale anche a soggetti pubblici o Società nei quali il Comune di Ascoli Piceno abbia una

partecipazione, nel rispetto dell'ordinamento professionale.

3. Ai soggetti di cui sopra l'Avvocatura comunale può fornire, previa autorizzazione del Sindaco e della Giunta Comunale, pareri scritti in ordine a questioni giuridiche relative alla loro attività, con espresso divieto di fornire assistenza legale e pareri nei casi di conflitto di interessi nei confronti dell'Amministrazione.
4. Le prestazioni di cui ai precedenti articoli possono essere svolte solo qualora non vi sia nocumento per la normale attività dell'Avvocatura svolta a favore dell'Amministrazione.
5. Con le stesse modalità di cui ai precedenti articoli l'Avvocatura può stipulare apposite convenzioni, ex art. 30 del D.L.vo n. 267/2000, con altri Enti per la domiciliazione reciproca presso Autorità Giudiziarie con sede in altri Circondari.

Art. 11

Diritto di accesso

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L. n. 241/1990 s.m.i., in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, sono sottratti al diritto di accesso gli atti e gli scritti difensivi, le consulenze tecniche nonché la corrispondenza relativa ai suddetti atti.
2. I pareri resi dai legali, sia esterni che interni, non sono accessibili solo nel caso in cui sia in atto, alla data di richiesta di accesso, un procedimento contenzioso, anche in fase stragiudiziale, oppure allorchè si sia in presenza dell'inizio di tipiche attività precontenziose e non si tratti di un procedimento amministrativo.

Art. 12

Norma finale e di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nella Legge n. 247/2012, purchè compatibili con l'ordinamento dell'Avvocatura comunale, e le norme previste nel regolamento degli iscritti nell'elenco speciale approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno con deliberazione del 30.06.2011.